



## Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2014 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99  
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 1 del 22.1.2014

### NOVITÀ

Professionisti - Deducibilità dei rimborsi spese e spese anticipate dal committente.....	1
Soggetti IRPEF- Retribuzioni convenzionali per il 2014 in relazione al lavoro dipendente prestato all'estero .....	2
Tutti i soggetti - Versamento tramite F24 delle imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione immobiliari .....	3
Tutti i soggetti - Presentazione dell'atto ricognitivo in sostituzione della denuncia di eventi successivi alla registrazione .....	3
Tutti i soggetti - Nuovo modello RLI per la registrazione del contratto di locazione .....	4
Soggetti IVA - Approvazione definitiva dei modelli IVA/2014 e IVA base/2014 .....	4
Soggetti IVA - Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi per la costruzione di residenze turistico-alberghiere .....	5
Tutti i soggetti - Accesso tramite il "cassetto fiscale" alle informazioni relative agli studi di settore .....	5
Tutti i soggetti - Esenzione da imposta di bollo delle ricevute di pagamento del <i>ticket</i> sanitario .....	6
Lavoratori dipendenti - Approvazione definitiva del modello 730/2014 .....	6
Datori di lavoro - Approvazione definitiva dei modelli CUD e 770/2014 Semplicato e Ordinario.....	6
Datori di lavoro - Riapertura dei termini di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro .....	7
Iscritti alla Gestione separata INPS - Aliquote applicabili dall'1.1.2014 .....	8
Lavoratori autonomi - Regime sanzionatorio in caso di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata .....	8
Datori di lavoro - Chiarimenti in merito agli <i>standard</i> tecnici e dei moduli per le comunicazioni obbligatorie.....	9
Tutti i soggetti - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari.....	10

### IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Tutti i soggetti - Versamento della c.d. "mini-IMU" per l'anno 2013.....	10
Tutti i soggetti -Versamento della maggiorazione <i>standard</i> della TARES per l'anno 2013 .....	11
Revisori legali - Versamento del contributo annuale per l'anno 2014 .....	12
Tutti i soggetti - Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore .....	12
Soggetti IVA - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro") .....	13

### PROCEDURE PRATICHE

Comunicazione dati IVA relativa al 2013 .....	13
---	----

## NOVITÀ

<b>Fiscale</b>	<b>DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DEI RIMBORSI SPESE E SPESE ANTICIPATE DAL COMMITTENTE</b>
<b>circ. CNDCEC 9.1.2014 n. 37/IR</b>	Viene illustrato il trattamento fiscale dei <u>rimborsi spese</u> riconosciuti agli <u>esercenti arti e professioni</u> , ivi inclusi i rimborsi delle spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente e riaddebitate in fattura dal professionista.
<b>Professionisti</b>	<b>Natura dei rimborsi spese</b>
<b>Deducibilità dei rimborsi spese delle spese anticipate dal committente</b>	Secondo l'Agenzia delle Entrate (cfr., tra le altre, la ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2003 n. 69), i <u>rimborsi</u> delle <u>spese</u> sostenute per lo svolgimento della professione rientrano tra i <u>compensi</u> , con obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta. Fanno eccezione a tale regola soltanto i rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate <u>in nome</u> e <u>per conto</u> del cliente (es. pagamenti di <u>tasce</u> , <u>diritti</u> di <u>cancelleria</u> e visura, acquisto di materiale, effettuati dal lavoratore autonomo per conto del cliente).

<p><i>segue</i></p>	<p>Il CNDCEC non condivide la suddetta impostazione. Ad avviso della circ. 37/IR, in particolare, la presunta onnicomprensività della nozione fiscale di compenso non può estendersi fino a ricomprendervi anche le somme non aventi funzione remunerativa della prestazione resa. Pertanto, le <u>spese</u>, analiticamente <u>documentate</u>, <u>rimborsate</u> all'esercente arti o professioni dovrebbero essere considerate <u>totalmente ininfluenti</u> nella determinazione del suo reddito, il che comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da un lato, la <u>non imponibilità</u> del <u>rimborso</u>;</li> <li>• dall'altro, quale naturale contropartita, l'<u>indeducibilità</u> dei costi riferibili alle <u>spese rimborsate</u>.</li> </ul> <p><b>Spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente</b></p> <p>La circolare in esame afferma che l'art. 54 co. 5 del TUIR (che sancisce la deducibilità integrale delle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura) è una <u>disposizione</u> di carattere <u>speciale</u>. Infatti, in deroga alla generale irrilevanza reddituale per il lavoratore autonomo delle spese "prepagate" dal committente, qualifica fiscalmente come compensi in natura le sole spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista.</p> <p>In ogni caso, si tratta di <u>disposizione criticabile</u> sotto i profili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della <u>coerenza sistematica</u>, in quanto la nozione di compenso presupposta dall'art. 54 del TUIR resta pur sempre circoscritta ai valori e alle altre utilità corrisposti dal committente in funzione remunerativa della prestazione resa, funzione sicuramente assente nel caso delle spese "prepagate" dal committente per lo svolgimento dell'incarico da parte del professionista;</li> <li>• della <u>razionalità</u>, posto che complica gli adempimenti contabili e amministrativi in capo sia al committente che al professionista, senza che a ciò corrisponda alcun effettivo vantaggio in termini di controllo (da parte dell'Amministrazione finanziaria) e gettito.</li> </ul> <p>Si ricorda che il Ddl. semplificazioni, presentato al Senato il 23.7.2013 e ancora in fase di approvazione, stabilisce che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Se la disposizione non subirà modifiche nel corso dell'<i>iter</i> di approvazione, sarà quindi esclusa l'assimilazione ai compensi in natura delle spese di vitto e alloggio inerenti all'espletamento dell'incarico che il committente sostiene per conto del professionista.</p>
---------------------	---

<p><i>Fiscale</i></p>	<p><b>RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2014 IN RELAZIONE AL LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO</b></p>
<p><b>DM 23.12.2013</b></p>	<p>Per i <u>lavoratori dipendenti</u> operanti all'estero a decorrere dal <u>periodo di paga</u> in corso all'1.1.2014 fino al <u>31.12.2014</u>, il DM 23.12.2013, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 3.1.2014 n. 2, ha fissato gli importi delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4 co. 1 del DL 31.7.87 n. 317.</p>
<p><b>Soggetti IRPEF</b></p> <p>Retribuzioni convenzionali per il 2014 in relazione al lavoro dipendente prestatato all'estero</p>	<p><b>Rilevanza ai fini fiscali</b></p> <p>Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51 co. 8-bis del TUIR stabilisce che tali retribuzioni rilevano in luogo di quelle effettivamente percepite a patto che i lavoratori presentino i seguenti <u>requisiti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR;</li> <li>• prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;</li> <li>• soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di due anni solari.</li> </ul> <p><b>Rilevanza ai fini contributivi</b></p> <p>Le retribuzioni convenzionali si applicano per il <u>calcolo</u> dei <u>contributi</u> previdenziali dei lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero <u>soltanto</u> nei casi in cui essi operino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;</li> <li>• in Stati dove le assicurazioni obbligatorie previste dal sistema previdenziale italiano non sono contemplate negli eventuali accordi esistenti.</li> </ul> <p><b>Ammontare delle retribuzioni</b></p> <p>Le retribuzioni convenzionali sono determinate in misura <u>almeno pari</u> agli importi stabiliti dai <u>contratti collettivi nazionali</u> di categoria di <u>specifici settori produttivi</u>.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>In particolare, dal punto di vista soggettivo, dette retribuzioni risultano suddivise a seconda della qualifica lavorativa ricoperta (operai e impiegati, quadri o dirigenti) in fasce, livelli e categorie. In termini oggettivi, a differenza di quanto avvenuto l'anno scorso, si registra un minore incremento percentuale delle retribuzioni. Infatti, l'<u>aumento medio</u> è pari all'<u>1,5%</u> mentre nel 2013 era stato del 3%.</p> <p><b>Frazionabilità delle retribuzioni</b></p> <p>In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese, è prevista la <u>frazionabilità giornaliera</u> delle retribuzioni convenzionali in ragione del <u>divisore di 26 giornate</u>.</p>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>ESTENSIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO TRAMITE F24 ALLE IMPOSTE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARI</b></p>
<p><b>prov. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554</b></p> <p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Versamento tramite F24 alle imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione immobiliari</b></p>	<p>Il provvedimento in oggetto ha disposto, in attuazione del DM 8.11.2011, che <u>dall'1.2.2014</u> l'<u>imposta di registro</u>, i tributi speciali e compensi, l'imposta di <u>bollo</u>, le relative <u>sanzioni ed interessi</u>, connesse alla <u>registrazione dei contratti di locazione</u> e affitto di beni immobili, siano versate mediante il modello "<u>F24 versamenti con elementi identificativi</u>" (F24 ELIDE).</p> <p><b>Codici tributo</b></p> <p>Con successiva <u>risoluzione</u> dell'Agenzia delle Entrate <u>saranno istituiti</u> i <u>codici tributo</u> per i suddetti versamenti e saranno impartite le <u>istruzioni</u> per la <u>compilazione</u> dei modelli di pagamento.</p> <p><b>Periodo transitorio</b></p> <p><u>Sino al 31.12.2014</u> è <u>possibile</u> utilizzare ancora il <u>modello F23</u>, in alternativa al modello F24 ELIDE, per il versamento dei tributi di cui al provvedimento in esame.</p>
<p><b>Fiscale</b></p>	<p><b>PRESENTAZIONE DELL'ATTO RICOGNITIVO IN SOSTITUZIONE DELLA DENUNCIA DI EVENTI SUCCESSIVI ALLA REGISTRAZIONE</b></p>
<p><b>ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2014 n. 7</b></p> <p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p><b>Presentazione dell'atto ricognitivo in sostituzione della denuncia di eventi successivi alla registrazione</b></p>	<p>Viene chiarito che la presentazione per la registrazione, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, di un <u>atto ricognitivo</u>, al momento del verificarsi della <u>condizione sospensiva</u> apposta all'atto registrato (o di altro eventi idoneo a modificare la tassazione), può <u>sostituire la denuncia</u> ex art. 19 del DPR 131/86.</p> <p><b>Denuncia di eventi successivi alla registrazione</b></p> <p>A norma dell'art. 19 del DPR 131/86, ove l'atto registrato sia soggetto a condizione sospensiva, ovvero si verificano altri fatti idonei a modificare la tassazione inizialmente applicata ad un determinato atto, le parti sono tenute a presentare all'Agenzia la <u>denuncia di eventi successivi alla registrazione</u>, per mezzo della quale l'Amministrazione viene messa al corrente di eventi successivi alla registrazioni e posta in condizioni di applicare la corretta tassazione.</p> <p><b>Atto ricognitivo</b></p> <p>Secondo quanto chiarito nella ris. 7/2014, tale denuncia può essere <u>sostituita da un atto ricognitivo</u> del primo atto portato alla registrazione, atteso che anche tale atto determina il raggiungimento dello <u>scopo della denuncia</u> di cui all'art. 19 del DPR 131/86.</p> <p><b>Condizioni</b></p> <p>In particolare, affinché si realizzi l'effetto "sostitutivo", è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'atto ricognitivo risulti esplicitamente il <u>collegamento</u> con il primo atto registrato;</li> <li>• l'atto ricognitivo sia presentato per la registrazione entro <u>20 giorni</u> (anche nel caso di registrazione telematica) dall'avveramento della condizione o dal verificarsi dell'evento sopravvenuto;</li> <li>• la registrazione venga effettuata presso il <u>medesimo ufficio</u> ove è stato registrato il primo atto.</li> </ul> <p><b>Tassazione</b></p> <p>Ove venga presentato tale atto ricognitivo (in luogo della denuncia) – precisa l'Agenzia – è dovuta l'imposta <u>principale</u> di registro in misura <u>fissa</u> (200,00 euro) sull'atto ricognitivo (in quanto atto privo di contenuto patrimoniale), oltre alla maggiore imposta di registro <u>complementare proporzionale</u> sull'atto originario.</p>

<b>Fiscale</b>	<b>NUOVO MODELLO RLI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE</b>
prov. Agenzia delle Entrate 13.1.2014 n. 2970	È stato approvato il <u>nuovo modello RLI</u> "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili".
<b>Tutti i soggetti</b>  Nuovo modello RLI per la registrazione del contratto di locazione	<p><b>Adempimenti per cui si può usare il nuovo modello</b></p> <p>Il modello RLI potrà essere utilizzato, dal 3.2.2014, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <u>registrazione dei contratti di locazione</u> ed affitto di beni immobili;</li> <li>• le <u>proroghe</u>, le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;</li> <li>• comunicare i <u>dati catastali</u> ai sensi dell'art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78;</li> <li>• l'esercizio o la revoca dell'opzione per la <u>cedolare secca</u>;</li> <li>• le <u>denunce</u> relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.</li> </ul> <p><b>Modalità della registrazione</b></p> <p>La presentazione del modello RLI avviene telematicamente, ad eccezione che per i soggetti non obbligati a tale modalità (possessori di meno di 10 unità immobiliari).</p> <p><b>Effetto sostitutivo</b></p> <p>Il nuovo modello <u>sostituisce</u>, limitatamente agli adempimenti sopra individuati, il <u>modello 69</u>. Tale ultimo modello, pertanto, rimane in uso per la registrazione di atti diversi da locazione e affitto.</p> <p><b>Regime transitorio</b></p> <p>Il nuovo modello potrà essere utilizzato dal <u>3.2.2014</u>. Tuttavia, <u>fino al 31.3.2014</u> è possibile utilizzare ancora il "vecchio" modello 69, nonché i "vecchi" <i>software</i> "contratti di locazione", "Siria" e "Iris".</p>
<b>Fiscale</b>	<b>APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI MODELLI IVA/2014 E IVA BASE/2014</b>
prov. Agenzia delle Entrate 15.1.2014 n. 4869	Sono stati approvati i <u>modelli</u> di dichiarazione <u>IVA/2014</u> e <u>IVA base/2014</u> , con le relative <u>istruzioni</u> .
<b>Soggetti IVA</b>  Approvazione definitiva dei modelli IVA/2014 e IVA base/2014	<p><b>Novità del modello IVA/2014</b></p> <p>Si evidenziano le principali novità, rispetto al modello relativo al periodo d'imposta 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>soppressione del modello IVA 26LP</u>, di riepilogo delle liquidazioni periodiche per le società aderenti all'IVA di gruppo;</li> <li>• <u>inserimento</u>, nel rigo VE39, delle <u>operazioni "fuori campo" IVA</u>, per le quali l'art. 21 co. 6-<i>bis</i> del DPR 633/772 ha disposto l'<u>obbligo di fatturazione</u> a decorrere dall'1.1.2013;</li> <li>• <u>eliminazione</u>, nel rigo VE36, del campo riservato alle <u>operazioni ad esigibilità differita ex DL 185/2008</u> (dal 2013 è operativa la sola disciplina di IVA per cassa di cui all'art. 32-<i>bis</i> del DL 83/2012);</li> <li>• <u>reintroduzione dei righi VO23 e VO24</u>, ove comunicare l'opzione e la revoca per l'adesione ai <u>regimi fiscali per gli imprenditori agricoli</u>;</li> <li>• possibilità di esercitare l'opzione o la revoca per la <u>tassazione nel Paese di destinazione</u> relativamente alle <u>cessioni intracomunitarie in base a cataloghi</u>, per corrispondenza e simili a favore di "<u>privati</u>" residenti in <u>Croazia</u>, entrata nella UE dall'1.7.2013.</li> </ul> <p><b>Novità delle istruzioni alla compilazione</b></p> <p>Rispetto al precedente modello di dichiarazione IVA, sono state integrate le istruzioni per la compilazione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>quadro VC</u>, specificando che, nelle ipotesi di <u>trasferimento del beneficio del plafond</u> (ad esempio nei casi di affitto o cessione d'azienda), il quadro dev'essere compilato dal soggetto subentrante <u>a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto</u>;</li> <li>• <u>quadro VX</u>, segnalando che, a decorrere dall'1.1.2014, il <u>nuovo limite per le compensazioni "orizzontali"</u> di crediti è pari a <u>700.000,00 euro annui</u>;</li> <li>• <u>rigo VL40</u>, precisando che dev'essere indicato l'importo del <u>credito IVA</u> (esistente, ma non spettante) che il contribuente ha <u>indebitamente utilizzato in compensazione</u> e poi versato a seguito di atti di recupero emessi dall'Agenzia.</li> </ul>

<b>Fiscale</b>	<b>ALIQUOTA IVA APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI DI APPALTO STIPULATI PER LA COSTRUZIONE DI RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE</b>
<b>ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2014 n. 8</b>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile agli <u>appalti</u> per la costruzione di <u>residenze turistico-alberghiere</u> e alla successiva <u>cessione e locazione</u> delle unità immobiliari edificate.
<b>Soggetti IVA</b>  Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi per la costruzione di residenze turistico-alberghiere	<p><b>Rilevanza della classificazione catastale delle unità immobiliari</b></p> <p>Nel caso oggetto della risoluzione, gli <u>appartamenti</u> che compongono la residenza turistico-alberghiera sono censiti in Catasto nella <u>categoria A/2</u> e le <u>altre porzioni immobiliari</u> (locali destinati ai servizi comuni) sono censiti nella <u>categoria D/2</u>.</p> <p>Discostandosi dall'orientamento tenuto nella ris. 8.10.2002 n. 231, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, anche per le <u>operazioni relative alle residenze turistico-alberghiere</u>, si deve avere riguardo alla <u>classificazione catastale</u> quale criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra fabbricati strumentali e fabbricati abitativi.</p> <p>Si ricorda che sono definiti (circ. Agenzia delle Entrate 22.6.2013 n. 28):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>fabbricati abitativi</u>, le unità immobiliari classificate nel <u>gruppo catastale "A"</u> (eccetto "A/10");</li> <li>• <u>fabbricati strumentali</u>, le unità classificate nei <u>gruppi catastali "B", "C", "D", "E"</u> e nella categoria "A/10".</li> </ul> <p><b>Servizi di appalto per la costruzione del complesso immobiliare</b></p> <p>Per la <u>costruzione</u> del complesso turistico-alberghiero, si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22%. Potranno applicarsi, invece, le <u>aliquote agevolate</u> del 4% e del 10% per i <u>servizi di appalto</u> laddove il fabbricato sia in possesso dei <u>requisiti di cui alla legge "Tupini"</u> e successive modificazioni, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>abitazioni non "di lusso"</u>, comprendenti anche parti a destinazione non abitativa;</li> <li>• <u>più del 50%</u> della superficie totale dei piani fuori terra <u>destinata ad abitazione</u>;</li> <li>• <u>non più del 25%</u> della superficie totale dei piani fuori terra <u>destinata a negozi</u>.</li> </ul> <p><b>Cessione e locazione delle unità immobiliari</b></p> <p>Per la cessione e locazione delle singole unità immobiliari, in relazione alla classificazione catastale, si applicano le disposizioni previste per i <u>fabbricati abitativi</u> ovvero per i <u>fabbricati strumentali</u> (art. 10 n. 8, 8-bis e 8-ter del DPR 633/72). Per la cessione di <u>immobili abitativi "non di lusso"</u> risulterà altresì applicabile l'aliquota IVA del 10%, al sussistere dei requisiti di cui al n. 127-undecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.</p> <p>Qualora, invece, le unità abitative (categoria catastale del gruppo "A", eccetto "A/10") siano <u>locate nell'ambito di un'attività turistico-alberghiera</u>, i relativi canoni sono assoggettati ad IVA con <u>aliquota del 10%</u> (n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72).</p>

<b>Fiscale</b>	<b>ACCESSO TRAMITE IL "CASSETTO FISCALE" ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE</b>
<b>comunicato stampa Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 4</b>	L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono disponibili nel cassetto fiscale i <u>dati sugli studi di settore aggiornati fino ad UNICO 2012</u> . In particolare, sono visibili:
<b>Tutti i soggetti</b>  Accesso tramite il "cassetto fiscale" alle informazioni relative agli studi di settore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le <u>anomalie telematiche</u> riscontrate in sede di trasmissione della dichiarazione relative ai controlli tra UNICO 2012 e studi di settore;</li> <li>• le <u>comunicazioni di anomalie</u> nei dati forniti per gli studi, inviate ai contribuenti tramite Poste (o agli intermediari tramite Entratel), aggiornate agli invii effettuati nel 2012 e nel 2013, in relazione, rispettivamente, ai trienni 2008-2010 e 2009-2011;</li> <li>• le <u>risposte inviate</u>, tramite procedura informatica dedicata, da contribuenti o intermediari riguardo alle comunicazioni di anomalie da studi ricevute per tali trienni;</li> <li>• gli <u>inviti a presentare i modelli degli studi di settore</u>, spediti ai contribuenti con lettera raccomandata, nel 2012 e nel 2013, in relazione agli obblighi dichiarativi, rispettivamente, del periodo d'imposta 2010 e 2011;</li> <li>• le <u>segnalazioni inviate dai contribuenti</u>, anche per il tramite degli intermediari, per giustificare situazioni di incongruità, non normalità e incoerenza e per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o inapplicabilità degli studi relative agli stessi periodi d'imposta.</li> </ul>

<b>Fiscale</b>	<b>ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO</b>
<b>ris. Agenzia delle Entrate 15.1.2014 n. 9</b>	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento impositivo, dal punto di vista dell'imposta di bollo, delle <u>ricevute di pagamento</u> rilasciate agli assistiti a seguito della corresponsione del <u>ticket sanitario</u> (contributo alla spesa sanitaria previsto dalla L. 8/90 e successive modificazioni).
<b>Tutti i soggetti</b>	<b>Imposta di bollo sulle ricevute di pagamento</b> In linea di principio, le <u>ricevute di pagamento</u> sono soggette all'imposta di bollo di <u>2,00 euro</u> ciascuna, a norma dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, a condizione che non superino l'importo di <u>77,47 euro</u> .
<b>Esenzione da imposta di bollo delle ricevute di pagamento del ticketsanitario</b>	<b>Esenzione per le assicurazioni sociali obbligatorie</b> Come già ricordato in passato (R.M. 311596/82), le ricevute rilasciate agli assistiti per il pagamento del <u>contributo alla spesa sanitaria</u> non scontano tale imposta in quanto esse risultano <u>esenti in modo assoluto</u> dall'imposta di bollo a norma dell'art. 9 della Tabella B, allegata al DPR 642/72. Tale norma, infatti, esenta, tra il resto, le "assicurazioni sociali obbligatorie". Essa – spiega l'Agenzia – si estende anche alle ricevute del <u>ticket</u> , atteso che il pagamento di esso costituisce un <u>contributo obbligatorio</u> che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ricevere l'assistenza sanitaria. Pertanto, l'esenzione dal bollo opera <u>anche per le ricevute che superino l'importo di 77,47 euro</u> , in quanto essa trova applicazione a prescindere dal limite quantitativo.
<b>Fiscale</b>	<b>APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL MODELLO 730/2014</b>
<b>prov. Agenzia delle Entrate 15.1.2014 n. 4866</b>	L'Agenzia delle Entrate ha approvato il <u>modello 730/2014</u> , con le relative istruzioni, mediante il quale i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente potranno presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2013, avvalendosi di un CAF-dipendenti, di un professionista abilitato o dell'assistenza fiscale eventualmente fornita dal proprio datore di lavoro. Il modello definitivo <u>conferma le anticipazioni</u> contenute nelle bozze diffuse lo scorso 11 dicembre e accoglie le novità previste dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), <u>applicabili già in relazione al periodo d'imposta 2013</u> .
<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Ambito di applicazione</b> Il modello 730/2014, in presenza degli altri requisiti, può essere presentato, ad un CAF o professionista abilitato, anche da tutti i contribuenti che <u>non hanno un sostituto d'imposta</u> che possa effettuare i conguagli (art. 51-bis del DL 69/2013, conv. L. 98/2013), anche in caso di esito contabile che determini <u>importi a debito</u> , barrando la nuova casella " <u>Mod. 730 dipendenti senza sostituto</u> ", inserita nel riquadro " <u>Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio</u> ".
<b>Approvazione definitiva del modello 730/2014</b>	
<b>Fiscale</b>	<b>APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI MODELLI CUD E 770/2014 SEMPLIFICATO E ORDINARIO</b>
<b>prov. Agenzia delle Entrate 15.1.2014 n. 4882, 4905 e 5131</b>	Sono stati approvati, mediante tre appositi provvedimenti, il modello <u>CUD 2014</u> , con le relative istruzioni, nonché i modelli <u>770/2014 Semplificato e Ordinario</u> , con le relative istruzioni.
<b>Datori di lavoro</b>	<b>Modello CUD 2014</b> Il modello CUD dovrà essere predisposto e consegnato dal <u>datore di lavoro</u> – pubblico o privato – in <u>duplice copia</u> al contribuente (lavoratore dipendente, parasubordinato o pensionato) entro il <u>28.2.2014</u> , o comunque entro <u>12 giorni</u> dalla richiesta del dipendente in caso di <u>cessazione del rapporto di lavoro</u> .
<b>Approvazione definitiva dei modelli CUD e 770/2014 Semplificato e Ordinario</b>	Si conferma la presenza di alcune <u>agevolazioni</u> , come ad esempio l' <u>imposta sostitutiva</u> del <u>10%</u> sui <u>premi di produttività</u> , mentre tra le <u>novità</u> si segnala una nuova annotazione da indicare relativamente al <u>punto 102</u> con il <u>codice AC</u> , con la quale il sostituto comunica al dipendente con rapporto di lavoro <u>a tempo determinato</u> inferiore all'anno solare, di aver applicato le <u>detrazioni per carichi di famiglia</u> ex art. 12 co. 1 del TUIR <u>solo per il periodo</u> nel quale si è svolto il rapporto di lavoro. Viene ampliata la sezione dedicata alla <u>previdenza complementare</u> prevedendo, nel caso in cui i dati previdenziali siano riportati <u>in più CUD non conguagliati</u> , che il sostituto segnali – con il <u>codice CC</u> riferito al <u>punto 121</u> – al contribuente di <u>verificare</u> che non siano stati superati i <u>limiti di deducibilità</u> previsti per legge. Infine, il modello di quest'anno recepisce la <u>maggiore detraibilità</u> (dal 19 al 24%) per le <u>erogazioni liberali a favore delle ONLUS</u> , mentre trova spazio anche la <u>nuova detrazione al 19%</u> per le erogazioni liberali al <u>Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato</u> .

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Modello 770/2014</b></p> <p>Per quanto riguarda il modello 770/2014 (sia Semplificato che Ordinario), <u>il termine</u> entro il quale i sostituti d'imposta devono effettuare la <u>trasmissione</u> della dichiarazione, con <u>modalità esclusivamente telematiche</u>, è stabilita il prossimo <u>31.7.2014</u>.</p> <p>Tra le novità si segnala, ad esempio, l'indicazione nel riquadro "Redazione della dichiarazione", dei casi in cui il sostituto d'imposta <u>non è tenuto</u> a trasmettere i <u>prospetti ST, SV e/o SX</u>, nonché la presenza di <u>nuovi campi</u> nella Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre, la versione "Semplificato" è caratterizzata dall'inserimento di nuovi campi per gestire l'ipotesi in cui il Fondo di Tesoreria dell'INPS eroghi il TFR accantonato a partire dal 2007.</p> <p>Nel <u>Prospetto SS</u> del predetto modello viene dedicato un apposito spazio alle <u>addizionali comunali</u> di compartecipazione all'IRPEF che vengono applicate sulle somme percepite in relazione all'esercizio diretto di <u>attività sportive dilettantistiche</u> di cui all'art. 67 co. 1 lett. m), del TUIR (quali l'indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi).</p> <p>Infine, con riferimento agli <u>eventi alluvionali</u> che hanno interessato lo scorso anno la <u>Sardegna</u>, il modello 770 Semplificato recepisce la <u>sospensione dei versamenti</u> e degli <u>adempimenti fiscali</u> relativi al periodo compreso tra il 18.11.2013 e il 20.12.2013, così come previsto dal DM 30.11.2013.</p>
<p><b>Diritto</b></p>	<p><b>Riapertura dei termini per la stabilizzazione degli Associati in partecipazione con apporto di lavoro</b></p>
<p><b>circ. INPS 14.1.2014 n. 3</b></p>	<p>Con la circolare in esame, vengono fornite alcune indicazioni in ordine alla <u>procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro</u> in <u>lavoratori subordinati a tempo indeterminato</u>, dopo che l'art. 1 co. 133 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), modificando l'art. 7-<i>bis</i> del DL 76/2013 (conv. L. 99/2013), ha <u>prorogato</u> al:</p>
<p><b>Datori di lavoro</b></p> <p>Riapertura dei termini di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>31.3.2014</u> il termine (<u>in precedenza</u> fissato al <u>30.9.2013</u>) per l'<u>adesione</u>, da parte degli associanti, <u>alla procedura</u> in esame, mediante la stipulazione di specifici accordi aziendali;</li> <li>• <u>31.7.2014</u> il termine (<u>in precedenza</u> stabilito al <u>31.1.2014</u>) per il <u>deposito</u> presso l'INPS della prescritta <u>documentazione</u>.</li> </ul> <p><b>Procedimento di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro</b></p> <p>Il citato art. 7-<i>bis</i> del DL 76/2013, come modificato dalla legge di stabilità, prevede un <u>procedimento consensuale</u> di stabilizzazione, così articolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>stipulazione</u>, entro il nuovo termine del <u>31.3.2014</u>, da parte delle <u>aziende</u> (anche assistite dalla propria associazione di categoria) e delle <u>associazioni dei lavoratori</u> comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di <u>specifici contratti collettivi</u>, volti a disciplinare l'<u>assunzione</u>, con <u>contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato</u> (anche in forma di apprendistato) ed entro 3 mesi dalla stipula degli stessi accordi, di <u>soggetti "già parti"</u>, in veste di associati, di <u>contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro</u>;</li> <li>• <u>sottoscrizione</u>, da parte dei <u>lavoratori</u> interessati alle assunzioni, di <u>atti di conciliazione</u> nelle sedi e secondo le procedure di cui agli artt. 410 ss. c.p.c., "<u>con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione</u>";</li> <li>• <u>versamento</u> alla <u>Gestione separata INPS</u>, da parte del <u>datore di lavoro</u>, di un "<u>contributo straordinario integrativo</u>" finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, pari al <u>5%</u> della <u>quota di contribuzione a carico degli associati</u>, calcolato prendendo in considerazione l'importo dei contributi dovuti dagli stessi per i compensi erogati negli <u>ultimi 6 mesi</u> del periodo di vigenza del contratto di associazione in partecipazione o, qualora detto periodo sia inferiore a 6 mesi, nell'<u>intero periodo precedente</u> l'inizio del <u>rapporto di lavoro subordinato</u>;</li> <li>• <u>deposito</u> presso le <u>competenti sedi INPS</u>, entro la nuova data del <u>31.7.2014</u> e con le modalità di cui al messaggio 20906/2013, della <u>documentazione</u>, composta dai contratti collettivi, dagli atti di conciliazione, dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme alla Gestione separata, nonché della domanda di adesione alla stabilizzazione nel modello predisposto.</li> </ul> <p><b>Effetti premiali dell'accesso alla stabilizzazione</b></p> <p>Il <u>completamento</u>, con esito <u>positivo</u>, della <u>procedura di stabilizzazione</u> determina una serie di <u>effetti "premiali"</u> per le aziende che vi procedano, producendo, relativamente ai pregressi rapporti di associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>l'estinzione</u> degli illeciti previsti dalle disposizioni <u>in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali</u>;</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il <u>venire meno dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi</u> emanati a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo;</li> <li>• l'<u>estinzione delle pretese contributive, assicurative e delle sanzioni amministrative e civili</u> conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in questione.</li> </ul> <p><b>Modalità di versamento del contributo straordinario integrativo</b></p> <p>Nella circolare in commento, l'INPS ha precisato che lo <u>slittamento dei termini</u> disposto dalla L. 147/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>non comporta sostanziali modifiche</u> con riguardo alle <u>modalità di versamento del contributo straordinario integrativo</u>, il quale, come già indicato nella circ. 167/2013, dovrà continuare ad essere eseguito (mediante modello F24) con <u>causale C10</u>, riportando nel campo "matricola INPS/filiale/azienda" il <u>codice 88888</u>, seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell'associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi;</li> <li>• impone, però, di <u>indicare</u> nel campo "<u>periodo di riferimento: da mm/aaaa</u>", il mese <u>12/2013</u>, per le <u>stabilizzazioni</u> effettuate entro l'anno <u>2013</u>, e il mese <u>01/2014</u>, per le <u>stabilizzazioni</u> poste in essere nel <u>2014</u>.</li> </ul> <p><b>Modalità di calcolo del contributo straordinario integrativo</b></p> <p>Relativamente al calcolo del contributo straordinario, l'Istituto ricorda, infine, che, in caso di cessazione o di sospensione lavorativa dell'associato, per qualsivoglia motivazione, devono essere presi in considerazione gli ultimi 6 mesi di attività lavorativa.</p>
<p><b>Lavoro</b></p>	<p><b>Aliquote applicabili dall'1.1.2014 in relazione alla gestione separata Inps</b></p>
<p><b>L. 27.12.2013 n. 147</b></p>	<p>La legge di stabilità 2014 ha apportato importanti novità al sistema contributivo relativo alla Gestione separata INPS, ex L. 8.8.95 n. 335, modificando parzialmente le aliquote applicabili a determinate categorie di iscritti.</p>
<p><b>Iscritti alla Gestione Separata INPS</b></p> <p><b>Aliquote applicabili dall'1.1.2014</b></p>	<p><b>Iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati</b></p> <p>Per tali soggetti, viene disposta l'<u>accelerazione del graduale innalzamento</u> dell'aliquota contributiva della Gestione Separata INPS, in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nel 2015. Nella sostanza, a seguito della modifica, le aliquote risulteranno pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>22%</u> per il <u>2014</u> (a fronte di un precedente 21%);</li> <li>• <u>23,5%</u> per il <u>2015</u> (a fronte di un precedente 22%);</li> <li>• <u>24%</u> a decorrere dal <u>2016</u> (stessa aliquota di prima delle modifiche).</li> </ul> <p><b>Iscritti esclusivamente alla Gestione separata</b></p> <p>Per tali soggetti, invece, la legge di stabilità <u>esenta dall'aumento di un punto percentuale</u> dell'aliquota contributiva per il 2014 i soli <u>lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA</u>. A seguito di tale intervento, l'aliquota contributiva relativa al 2014 è applicata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: <u>28%</u>;</li> <li>• soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: <u>27%</u>.</li> </ul> <p>A dette aliquote occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%.</p>
<p><b>Lavoro</b></p>	<p><b>Regime Sanzionatorio in caso di iscrizione d'ufficio dei Liberi professionisti alla Gestione separata</b></p>
<p><b>messaggio INPS 15.1.2014 n. 821</b></p>	<p>Vengono forniti chiarimenti sul <u>regime sanzionatorio</u> applicabile ai <u>liberi professionisti</u> che:</p>
<p><b>Lavoratori autonomi</b></p> <p><b>Regime sanzionatorio in caso di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>siano risultati esclusi</u>, in base a specifiche norme statutarie o regolamentari, dal versamento alla <u>Cassa di previdenza di categoria</u>, benché esistente, del <u>contributo soggettivo sui redditi di lavoro autonomo professionale</u> prodotti, <u>senza</u>, però, provvedere, in relazione ai suddetti redditi, alla <u>contribuzione alla Gestione separata</u>;</li> <li>• nell'ambito dell'<u>operazione</u> di verifica delle posizioni contributive denominata "<u>Poseidone</u>", siano stati <u>iscritti d'ufficio</u> alla suddetta Gestione, con relativa <u>richiesta di pagamento di contributi e sanzioni civili</u>.</li> </ul> <p><b>Professionisti tenuti ad iscriversi alla Gestione separata</b></p> <p>Con una <u>norma di interpretazione autentica</u> dell'art. 2 co. 26 della L. 335/95, l'art. 18 co. 12 del</p>



<p><i>segue</i></p>	<p>DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) ha stabilito che i <u>lavoratori autonomi professionali</u>, intendendosi per tali coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle imprenditoriali, titolari di redditi di lavoro autonomo ex art. 53 co. 1 del TUIR, siano <u>tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS</u> allorché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitino un'<u>attività di lavoro autonomo</u> per la quale <u>non sia necessaria</u> l'iscrizione ad appositi Albi professionali;</li> <li>• pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano <u>esclusi</u> dal versamento contributivo alle <u>Casse previdenziali di categoria</u>, in base ai rispettivi statuti o regolamenti.</li> </ul> <p><b>Professionisti tenuti ad iscriversi alla Gestione separata - Orientamento dell'INPS</b></p> <p>Come evidenziato nella circ. 99/2011, l'INPS sostiene che la norma interpretativa citata – confermando l'orientamento costantemente espresso dall'Istituto – laddove prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per le attività autonome non soggette al "versamento contributivo" alle Casse professionali, si riferisca ai casi in cui i soggetti di cui si tratta siano <u>esclusi</u>, per effetto di determinate norme di statuto o regolamento, dal versamento alla rispettiva Cassa del "<u>contributo soggettivo</u>" sui <u>redditi professionali</u>, a nulla rilevando, invece, ai fini dell'esonero dall'obbligo contributivo alla Gestione separata, l'eventuale <u>pagamento</u> alla suddetta Cassa del solo "<u>contributo integrativo</u>", calcolato sul <u>volume d'affari</u>.</p> <p>Sulla base di tale impostazione, proseguendo nella sopra richiamata operazione "Poseidone", l'INPS ha, quindi, provveduto ad <u>iscrivere d'ufficio alla Gestione separata i professionisti non iscritti alla suddetta Gestione, né alla Cassa di categoria, benché esistente, che risultassero esclusi dal versamento a quest'ultima del contributivo soggettivo sui redditi della professione, pur essendo tenuti a corrispondere alla stessa il contributo integrativo sul fatturato</u> (il caso tipico, ex art. 7 dello Statuto di INARCASSA, è quello dell'<u>ingegnere/architetto</u> iscritto all'Albo che affianchi all'<u>attività libero professionale un'attività lavorativa subordinata</u> quale, ad esempio, quella di docente universitario), con relativa <u>richiesta di pagamento</u>, in forma retroattiva, di somme a titolo di <u>contributi omessi e sanzioni</u>.</p> <p><b>Chiarimenti sul regime sanzionatorio applicato e sulla riduzione delle sanzioni civili</b></p> <p>A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute, con il messaggio in commento, l'Istituto di previdenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da un lato, ha ribadito che il <u>regime sanzionatorio</u> da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l'iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale (quadro RR sezione II del modello UNICO PF), è quello dell'<u>evasione</u> di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000;</li> <li>• dall'altro, con riguardo alle richieste di regolarizzazione già presentate e relativamente ai <u>periodi accertati antecedenti il 6.7.2011</u> (data di entrata in vigore del DL 98/2011), ha ritenuto <u>applicabile</u> il co. 15 lett. a) di detto articolo, il quale prevede che, su domanda del contribuente, possa essere disposta la <u>riduzione sino alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili</u> per il <u>mancato o ritardato pagamento di contributi</u>, derivante da <u>oggettive incertezze</u> sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, connesse a <u>contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi</u>.</li> </ul> <p>Ciò a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il soggetto produca (in via telematica, anche per mezzo di un intermediario) apposita <u>istanza motivata</u> per l'ottenimento della riduzione, <u>impegnandosi a versare</u> la contribuzione dovuta <u>in unica soluzione</u> o con l'avvio di una <u>formale rateazione</u>;</li> <li>• <u>non vi siano</u>, in capo al richiedente, <u>altri debiti</u> diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.</li> </ul>
---------------------	--

<p><b>Lavoro</b></p>	<p><b>CHIARIMENTI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI <i>STANDARD</i> TECNICI E DEI MODULI PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE</b></p>
<p><b>nota Min. Lavoro 10.1.2014 n. 489</b></p>	<p>Il 10.1.2014, alle ore 19, è entrato in vigore il decreto direttoriale 17.9.2013 n. 345, il quale – nell'aggiornare gli <i>standard</i> tecnici e i modelli delle comunicazioni obbligatorie di cui al DM 30.10.2007, rese dai datori di lavoro, nell'ambito del "<u>Servizio Informatico C.O.</u>", in caso di <u>instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro</u> – ha inserito nel "Quadro Inizio" del modello UNILAV la casella "<u>retribuzione/compenso</u>".</p>
<p><b>Datori di lavoro</b></p>	

Chiarimenti in merito agli standard tecnici e dei moduli per le comunicazioni obbligatorie	<p><b>Esclusione dalle sanzioni amministrative</b></p> <p>Il Ministero del Lavoro, con la nota in oggetto, ha chiarito che le violazioni attinenti all'indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, della "retribuzione/compenso" da corrispondere al lavoratore possono farsi rientrare tra le <u>violazioni meramente formali</u>, non comportanti l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.</p>
--	--

<p><b>Diritto</b></p> <p><b>Autorizzazioni Garante della Privacy 12.12.2013 n. 1-9</b></p>	<p><b>TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI</b></p> <p>Sulla G.U. 27.12.2013 n. 302 sono state pubblicate le <u>nuove autorizzazioni del Garante della privacy</u> al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.</p> <p><b>Autorizzazioni approvate</b></p> <p>Le autorizzazioni riguardano il trattamento dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sensibili nei <u>rapporti di lavoro</u> (autorizzazione 1/2013);</li> <li>• idonei a rivelare lo <u>stato di salute</u> e la <u>vita sessuale</u> (autorizzazione 2/2013);</li> <li>• sensibili da parte degli <u>organismi di tipo associativo</u> e delle fondazioni (autorizzazione 3/2013);</li> <li>• sensibili da parte dei <u>liberi professionisti</u> (autorizzazione 4/2013);</li> <li>• sensibili da parte di diverse categorie di titolari, fra i quali gli <u>organismi di mediazione privati</u> per l'espletamento delle attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010 (autorizzazione 5/2013);</li> <li>• sensibili da parte degli <u>investigatori privati</u> (autorizzazione 6/2013);</li> <li>• di <u>carattere giudiziario</u> da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici (autorizzazione 7/2013);</li> <li>• <u>genetici</u> (autorizzazione 8/2013);</li> <li>• personali effettuato per scopi di <u>ricerca scientifica</u> (autorizzazione 9/2013).</li> </ul> <p><b>Efficacia delle autorizzazioni</b></p> <p>Le autorizzazioni, approvate il 12.12.2013, hanno efficacia dall'<u>1.1.2014</u> fino al <u>31.12.2014</u>.</p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p>Trattamento dei dati sensibili e giudiziari</p>	

## IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<p><b>Fiscale</b></p> <p><b>24.1.2014</b></p>	<p><b>VERSAMENTO DELLA C.D. "MINI-IMU" PER L'ANNO 2013</b></p> <p>In data 24.1.2014, scade il termine per il versamento della c.d. "mini-IMU" dovuta per l'anno 2013, pari al <u>40%</u> della differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione, <u>deliberate o confermate dal Comune</u> per l'anno 2013 in relazione alle <u>abitazioni principali e relative pertinenze</u>, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all'abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;</li> <li>• l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base <u>previste dalle norme statali</u> per ciascuna tipologia di immobile.</li> </ul> <p><b>Codici tributo e compilazione del modello F24</b></p> <p>Il Dipartimento delle Finanze, oltre a confermare il suddetto termine (comunicato stampa 10.1.2014 n. 7) ha altresì chiarito, con alcune risposte, che i contribuenti devono utilizzare, nel modello F24, i <u>codici tributo esistenti</u> (ad esempio, "<u>3912</u>" per l'abitazione principale e "<u>3914</u>" per i terreni agricoli).</p> <p>Inoltre, ai fini della compilazione del modello F24, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va barrata la sola casella relativa al <u>saldo</u>;</li> <li>• il campo <u>rateazione</u> deve essere compilato indicando "<u>0101</u>" per il pagamento relativo al codice tributo "<u>3912</u>" (abitazione principale), mentre deve essere lasciato in bianco per gli altri codici;</li> <li>• la casella relativa all'indicazione della <u>detrazione</u> deve essere compilata, indicando l'<u>importo effettivo</u> della detrazione per l'anno 2013 (ordinaria e maggiorata per i figli conviventi), che ciascun Comune può avere aumentato;</li> <li>• va compilata la casella dedicata all'indicazione del <u>numero degli immobili</u>.</li> </ul>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p>Versamento della c.d. "mini-IMU" per l'anno 2013</p>	

<p><i>segue</i></p>	<p><b>Versamento minimo</b></p> <p>Il Dipartimento ha anche confermato che il <u>versamento minimo</u> è di <u>12,00 euro</u>, salvo che il Comune impositore competente abbia previsto nel proprio regolamento una diversa soglia minima.</p> <p>Tale importo minimo deve intendersi riferito all'imposta <u>complessivamente dovuta</u> per l'anno 2013 con riferimento a tutti gli immobili ubicati nello stesso Comune.</p> <p>Ai fini della riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente, si applica lo stesso limite stabilito per il versamento in autoliquidazione, essendo venuto meno quello di 30,00 euro fissato dall'art. 3 co. 10 del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012), in quanto abolito dalla legge di stabilità 2014.</p> <p><b>Fabbricati appartenenti ai militari</b></p> <p>Per il personale in servizio alle forze armate e gli altri soggetti di cui all'art. 2 co. 5 del DL 102/2013, il versamento dell'IMU 2013 è così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima rata: <u>dovuta e versata sulla base del 50% dell'IMU 2012</u>;</li> <li>• seconda rata: <u>non dovuta</u>, in quanto l'immobile (unico, non locato e non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è stato equiparato per legge (a decorrere dall'1.7.2013) all'abitazione principale;</li> <li>• <u>eventuale mini-IMU</u>, determinata sulla differenza tra l'imposta calcolata con aliquote e detrazione deliberate per l'anno 2013, rapportata al semestre luglio-dicembre, e l'imposta calcolata con aliquote e detrazione di base con riferimento allo stesso semestre;</li> <li>• <u>eventuale conguaglio</u> sulla prima rata, nel caso di variazione delle aliquote per l'anno 2013.</li> </ul> <p><b>Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali</b></p> <p>Il versamento, in tali ipotesi, non può essere considerato mini-IMU, trattandosi di <u>ordinario pagamento relativo alla seconda rata e al saldo sulla prima</u>. Vengono quindi fornite le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima rata: <u>non dovuta</u> (50% dell'IMU 2012);</li> <li>• seconda rata <u>dovuta oltre al saldo sulla prima</u> (differenza tra l'IMU 2013 e la prima rata non versata).</li> </ul> <p><b>Mini sanatoria della seconda rata 2013</b></p> <p>Si ricorda che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 (scaduta il 16.12.2013), la differenza può essere pagata entro il termine del 16.6.2014, senza sanzioni e interessi (art. 1 co. 728 della L. 147/2013).</p>
---------------------	---

<p><i>Fiscale</i></p>	<p><b>VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE <i>STANDARD</i> DELLA TARES PER L'ANNO 2013</b></p>
<p><b>24.1.2014</b></p>	<p>In data 24.1.2014, scade il termine per il versamento della <u>maggiorazione <i>standard</i> della TARES per l'anno 2013</u> (art. 14 co. 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011), nel caso in cui il versamento non sia già stato eseguito entro il 16.12.2013 (comunicato stampa Min. Economia e Finanze 10.1.2014 n. 7).</p>
<p><b>Tutti i soggetti</b></p> <p>Versamento della <u>maggiorazione <i>standard</i> della TARES per l'anno 2013</u></p>	<p><b>Misura della maggiorazione</b></p> <p>Tale maggiorazione è pari a <u>0,30 euro per metro quadrato</u> ed è destinata a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.</p> <p><b>Modalità di pagamento ed esclusione delle sanzioni</b></p> <p>I Comuni devono inviare ai contribuenti il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.</p> <p>Con la risposta 5-01867 ad un'interrogazione parlamentare 15.1.2014, è stato chiarito che, se i moduli di pagamento inviati dai Comuni per la maggiorazione TARES giungono in ritardo, <u>non si applicano sanzioni e interessi</u> per il mancato versamento entro il 24.1.2014.</p>

<b>Fiscale</b>	<b>VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ANNO 2014 DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI</b>
<b>31.1.2014</b>	
<b>Revisori legali</b>  <b>Versamento del contributo annuale per l'anno 2014</b>	<p>In data <u>31.1.2014</u> scade il termine per il versamento, da parte dei soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, del contributo annuale <u>relativo all'anno 2014</u>, ai sensi dell'art. 21 co. 7 del DLgs. 27.1.2010 n. 39 e del DM 20.9.2013.</p> <p><b>Modalità operative</b></p> <p>A tal fine, Consip S.p.A. sta provvedendo ad inviare agli indirizzi risultanti dal Registro i <u>bollettini premarcati</u> per l'accredito diretto sul conto corrente postale e sulla singola posizione di ciascun revisore, grazie alla <u>code-line</u> che individua l'anno di competenza del versamento e il numero di iscrizione del revisore. Il MEF raccomanda, quindi, di non utilizzare bollettini premarcati di altri revisori o di anni diversi.</p> <p>Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento di <u>26,85 euro</u> utilizzando un bollettino postale in bianco. L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A. e nella causale dovranno essere riportati l'annualità di riferimento e il numero di iscrizione al Registro o il codice fiscale.</p>
<b>Fiscale</b>	<b>COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE</b>
<b>31.1.2014</b>	
<b>Tutti i soggetti</b>  <b>Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore</b>	<p>In data <u>31.1.2014</u> scade il termine per effettuare, senza applicazione di sanzioni, la trasmissione <u>in via telematica</u> all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai beni in godimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a <u>soci o familiari dell'imprenditore</u>;</li> <li>• <u>nel periodo d'imposta 2012</u>, anche se concessi in periodi precedenti;</li> <li>• <u>salve le previste esclusioni</u>.</li> </ul> <p>Scade altresì il termine di trasmissione dei dati relativi alle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>finanziamenti o capitalizzazioni</u> per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a <u>3.600,00 euro</u>;</li> <li>• <u>nel periodo d'imposta 2012</u>;</li> <li>• <u>salve le previste esclusioni</u>.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame si possono inviare anche gli eventuali file che annullano o <u>sostituiscono i precedenti invii</u>.</p> <p><b>Riferimento al periodo d'imposta</b></p> <p>In risposta ad alcuni quesiti (FAQ), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, sul proprio sito Internet, che la <u>comunicazione</u> riguarda i beni concessi nel <u>periodo d'imposta</u> e i finanziamenti ricevuti dall'impresa nel periodo d'imposta, a <u>prescindere</u> dalla coincidenza dello stesso con l'<u>anno solare</u>.</p> <p>Nello specifico, viene confermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di soggetti con periodo d'imposta 19 settembre - 18 settembre, la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel <u>periodo 19.9.2011 - 18.9.2012</u>, con <u>presentazione</u> entro il <u>12.12.2013 (rectius 31.1.2014)</u>;</li> <li>• in caso di soggetti con periodo d'imposta 1° luglio - 30 giugno, la prima comunicazione riguarda beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta <u>1.7.2012 - 30.6.2013</u>, con <u>presentazione</u> entro il <u>30.4.2014</u>.</li> </ul> <p><b>Soggetti in contabilità semplificata e regimi di vantaggio</b></p> <p>Con riferimento alla <u>comunicazione dei finanziamenti</u>, si precisa che sono <u>esonerati</u> dall'obbligo i soggetti in <u>contabilità semplificata</u>, <u>salvo</u> che non abbiano un <u>conto corrente dedicato</u> all'attività.</p> <p>Rientrano nell'esonero anche le imprese che <u>non</u> utilizzano un <u>conto corrente dedicato</u> che adottano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <u>regime di vantaggio</u> per l'imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);</li> <li>• il regime contabile agevolato per gli "<u>ex minimi</u>" (art. 27 co. 3 del DL 98/2011);</li> <li>• il regime delle <u>nuove iniziative produttive</u> (art. 13 della L. 388/2000).</li> </ul> <p>Sono, invece, <u>sempre tenuti</u> a presentare la comunicazione le imprese che adottano il regime di <u>contabilità ordinaria</u>.</p>

<i>segue</i>	<p><b>Soggetti in trasparenza</b></p> <p>In merito alla comunicazione dei beni, l'<u>obbligo</u> di comunicazione <u>non sussiste</u>, in coerenza con quanto affermato dalla circ. 36/2012, qualora non emergano differenze fra il <u>valore pattuito, incrementato</u> della quota di reddito <u>imputabile per trasparenza</u> nelle ipotesi di <u>indeducibilità</u> dei costi previste nella medesima circolare, e il <u>valore normale</u>.</p> <p><b>Firma del modello</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, non trattandosi di un modello di dichiarazione ma di comunicazione, <u>non</u> risultano applicabili gli ordinari <u>obblighi</u> in materia di <u>conservazione</u> dei documenti contabili.</p> <p>Resta comunque fermo l'<u>obbligo</u>, da parte dell'<u>intermediario</u>, di consegnare al contribuente la <u>documentazione</u> prevista dal § 4.1 delle istruzioni.</p>
--------------	---

<i>Fiscale</i>	<p><b>COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (C.D. "SPESOMETRO")</b></p> <p>In data <u>31.1.2014</u> scade il termine per effettuare, senza applicazione di sanzioni, la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle <u>operazioni rilevanti ai fini IVA</u>, relative al <u>periodo d'imposta 2012</u>, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali <u>sussiste l'obbligo di emissione della fattura</u> o la fattura è stata comunque emessa;</li> <li>• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali <u>non sussiste l'obbligo di emissione della fattura</u> e la fattura non è stata comunque emessa, qualora l'importo unitario dell'operazione sia <u>pari o superiore a 3.600,00 euro</u>, al lordo dell'IVA.</li> </ul> <p>Ai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72 è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.</p> <p>Entro il termine in esame si possono inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.</p>
<b>31.1.2014</b>	
<b>Soggetti IVA</b>	
<b>Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")</b>	

## PROCEDURE PRATICHE

### COMUNICAZIONE DATI IVA RELATIVA AL 2013

Entro il 28.2.2014, i titolari di partita IVA devono presentare la comunicazione annuale dei dati IVA relativi al 2013.

La presente procedura intende riepilogare i termini e le modalità di presentazione della comunicazione in oggetto, fornendo altresì un esempio di compilazione del modello.

#### **Modello da utilizzare**

Il modello da utilizzare è quello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provv. 17.1.2011 n. 4275, disponibile sui siti Internet:

- del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it));
- dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2014 n. 4877 sono, invece, state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione dati IVA da utilizzare a partire dall'adempimento relativo all'anno 2013, in sostituzione di quelle approvate con il provv. 15.1.2013 n. 5271.

#### **Soggetti obbligati**

La comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentata, salvo tassative eccezioni, dai titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche se nell'anno di riferimento non hanno effettuato operazioni imponibili o non devono effettuare le liquidazioni IVA periodiche.

#### **Soggetti esclusi**

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA:

- i contribuenti che, per il 2013, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, ossia:
  - i contribuenti che, per l'anno d'imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/72, nonché coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72;
  - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli);
  - gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del DPR 633/72, salvo che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
  - le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
  - i soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. "leggero";
  - i soggetti (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco) che esercitano l'opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16.12.91 n. 398, consistente nell'esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  - i soggetti extra-comunitari, identificati in Italia ai sensi dell'art. 74-quinquies del DPR 633/72 per l'attività di *e-commerce* "diretto" svolta nei confronti di "privati consumatori" residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
  - i c.d. "nuovi contribuenti minimi", di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR (Stato ed enti pubblici);
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio.

### **Contenuto della comunicazione**

Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni IVA periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.

Non assumono rilevanza ai fini della comunicazione, in quanto dovranno essere indicati esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale:

- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso.

### **Operazioni extraterritoriali con obbligo di fatturazione**

Come precisato dalle istruzioni, nel rigo CD1, campo 1, del modello, in cui deve essere indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all'interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nell'anno di riferimento, registrate o soggette a registrazione, devono essere comprese anche, dal 2013 le operazioni non soggette a IVA:

- per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72;
- per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 (introdotto dalla L. 228/2012).

### **Termine e modalità di presentazione della comunicazione**

Come detto, la comunicazione dei dati IVA relativa al 2013 deve essere presentata entro il 28.2.2014, esclusivamente per via telematica:

- direttamente dal contribuente;
- ovvero, tramite intermediari abilitati.

### **Presentazione telematica diretta**

I contribuenti che predispongono la propria comunicazione e che decidono di trasmetterla direttamente all'Agenzia delle Entrate devono avvalersi, a seconda del numero di soggetti in relazione ai quali è presentata la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770/2014 Semplificato od Ordinario):

- del servizio telematico Entratel (mod. 770/2014 presentato in relazione a più di 20 soggetti);
- ovvero, del servizio telematico Fisconline (mod. 770/2014 presentato in relazione a non più di 20 soggetti o non obbligati a presentarlo).

### **Presentazione telematica tramite intermediari abilitati**

Gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti) sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, le comunicazioni:

- da loro predisposte per conto del dichiarante;
- ovvero, predisposte dal contribuente, per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

### **Regime sanzionatorio**

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della comunicazione dati IVA dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 del DLgs. 471/97 (da 258,00 a 2.065,00 euro).

Gli errori commessi nella redazione della comunicazione dati devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale, in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.

#### **Ravvedimento operoso - Inapplicabilità**

La natura non dichiarativa della comunicazione preclude l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97).

### **Esempio di compilazione del modello di comunicazione**

Si suppongano i seguenti dati, riferiti al 2013, per ipotesi riguardanti le sole operazioni effettuate dall'1.10.2013 (data a partire dalla quale l'aliquota IVA è passata dal 21 al 22%):

- operazioni attive pari a 30.000,00 euro (di cui 2.000,00 euro relativi alla cessione di un bene strumentale), soggette ad IVA con aliquota del 4% (IVA a debito pari a 1.200,00 euro);
- operazioni attive pari a 200.000,00 euro, soggette a IVA con l'aliquota del 22% (IVA a debito pari a 44.000,00 euro);
- cessioni intracomunitarie di beni pari a 6.000,00 euro;
- operazioni passive pari a 60.000,00 euro, soggette a IVA con l'aliquota ridotta del 10% (IVA a credito pari a 6.000,00);
- operazioni passive pari a 80.000,00 euro, soggette a IVA con l'aliquota del 22% (IVA a credito pari a 17.600,00 euro);
- acquisti intracomunitari di beni pari a 3.000,00 euro, soggetti a IVA con l'aliquota del 22% (IVA a credito e a debito pari a 660,00 euro).

### **Sezione II - Dati relativi alle operazioni effettuate**

Ai fini della compilazione della Sezione II del modello:

- nel rigo CD1, campo 1, deve essere indicato il totale delle operazioni attive (al netto dell'IVA), ossia 236.000,00 euro (30.000,00 + 200.000,00 + 6.000,00);
- nel rigo CD1, campo 4, deve essere indicato il totale delle cessioni intracomunitarie di beni, ossia 6.000,00 euro;
- nel rigo CD1, campo 5, deve essere indicato l'ammontare delle cessioni di beni strumentali, ossia 2.000,00 euro;
- nel rigo CD2, campo 1, deve essere indicato il totale delle operazioni passive (al netto dell'IVA), ossia 143.000,00 euro (60.000,00 + 80.000,00 + 3.000,00);
- nel rigo CD2, campo 4, deve essere indicato il totale degli acquisti intracomunitari di beni, ossia 3.000,00 euro.

### **Sezione III - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito**

Ai fini della compilazione della Sezione III del modello:

- nel rigo CD4 deve essere indicata l'IVA esigibile, data dalla somma dell'IVA sulle operazioni attive e sugli acquisti intracomunitari, ossia 45.860,00 euro (1.200,00 + 44.000,00 + 660,00);
- nel rigo CD5 deve essere indicata l'IVA detratta, ossia 24.260,00 euro (6.000,00 + 17.600,00 + 660,00);
- nel rigo CD6, campo 1 deve essere indicata l'IVA dovuta, determinata come differenza tra l'IVA esigibile e l'IVA detratta, ossia 21.600,00 euro (45.860,00 - 24.260,00).

**Sez. II  
DATI RELATIVI  
ALLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE**

<b>- OPERAZIONI ATTIVE -</b>							
CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		1	236.000	,00		
		di cui: operazioni non imponibili	2		,00		
		operazioni esenti	3		,00		
		cessioni intracomunitarie di beni	4	6.000	,00		
		di cui cessioni beni strumentali	5	2.000	,00		
<b>- OPERAZIONI PASSIVE -</b>							
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		1	143.000	,00		
		di cui: acquisti non imponibili	2		,00		
		acquisti esenti	3		,00		
		acquisti intracomunitari di beni	4	3.000	,00		
		di cui acquisti beni strumentali	5		,00		
<b>- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -</b>							
CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile	1		,00	Imposta	2
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile	3		,00	Imposta	4
							,00
<b>Sez. III DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO</b>							
CD4	IVA esigibile			45.860	,00		
CD5	IVA detratta					24.260	,00
CD6	IVA dovuta		1	21.600	,00	o a credito	2
							,00

Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 1/2014: Luisa Corso, Luca Fornero, Massimo Negro e Marco Peirolo.